



Titolo

Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - violazione dei termini – non rileva

Descrizione

Il principio della perentorietà dei termini prevista dall'art. 44 del CGS non è applicabile anche nel caso in cui il mancato rispetto del termine, cosiddetto <endoprocessuale>, di cui all'articolo 93, comma 1, Codice di giustizia sportiva, si sia verificato in un giudizio nel quale il termine complessivo di durata del grado sia stato rispettato. Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal Codice di giustizia sportiva, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all'articolo 93) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 113/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 44, comma 6, CGS; art. 93, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0113 CFA del 03 maggio 2024 (PFI/sig.ra Federica Prencipe-SSDRL Torino Women)